



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
Provincia di Novara

Piazza Martiri n° 13 - Tel. 0321 924710 – Fax 0321 924735
Ufficio Tecnico 0321 924723/33/34

ACCORDO QUADRO
Noleggio di attrezzature e mezzi edili.
Anni 2025 – 2026 - 2027.

Tavola n.

1

Capitolato d'oneri

ART. 1		OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
ART. 2		DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
ART. 3		DURATA ED AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
ART. 4		PREZZIARIO DI RIFERIMENTO – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, SUBAPPALTABILI
ART. 5		MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI
ART. 6		CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 7		DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO
ART. 8		REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
	Art. 8.1	Requisiti generali
	Art. 8.2	Requisiti di capacità economico/finanziaria
	Art. 8.3	Requisiti di capacità tecnica/professionale
ART. 9		DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO
ART. 10		DIRETTORE TECNICO, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO
ART. 11		NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
ART. 12		SUBAPPALTO
	Art. 12.1	Responsabilità in materia di subappalto
	Art. 12.2	Pagamento dei subappaltatori
ART. 13		MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI
ART. 14		TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SOSPENSIONI E PROROGHE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI
ART. 15		PENALI IN CASO DI RITARDO
ART. 16		CONTABILITÀ E PAGAMENTI
ART. 17		CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART. 18		OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 19		CAUZIONE E GARANZIA
	Art. 19.1	Cauzione provvisoria
	Art. 19.2	Cauzione definitiva
ART. 20		OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA
ART. 21		ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 22		PRESCRIZIONI GENERALI
ART. 23		DEFINIZIONE CONTROVERSIE
ART. 24		RISOLUZIONE DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI
ART. 25		RECESSO
ART. 26		DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE
ART. 27		FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
ART. 28		ACCORDO BONARIO
ART. 29		RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI
ART. 30		FACOLTÀ DI SUBENTRO
ART. 31		DISPOSIZIONI FINALI
ART. 32		CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
ART. 33		TRATTAMENTO DEI DATI



ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina per la conclusione di un accordo quadro (nel seguito per brevità anche AQ) con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36, in base al quale affidare il nolo a caldo di mezzi d'opera e di attrezzature per le attività in gestione diretta che si renderanno necessarie nell'arco di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Le prestazioni possono essere definite in via generale ma non nella loro descrizione compiuta, nel numero e nella localizzazione. Essi dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dal Direttore dell'Esecuzione nell'arco di tempo previsto di vigenza dell'Accordo Quadro. Pertanto le prestazioni di cui sopra saranno descritte e compiutamente disciplinate nell'ambito dei contratti applicativi e nei documenti di esecuzione di questi, quali gli ordini di lavoro emessi.

L'esecuzione delle prestazioni sarà oggetto di contratti applicativi che l'appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo dell'importo previsto per il periodo di validità dell'Accordo Quadro. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo il Comune a concludere i contratti applicativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere fintanto che il Comune non darà esecuzione ai contratti applicativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la manutenzione comprende:

Mezzi d'opera. Nolo di:	escavatore gommato compreso manovratore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso; mini ruspa gommata compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto presso il cantiere ed ogni onere connesso; mini escavatore cingolato compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto presso il cantiere ed ogni onere connesso; autocarro ribaltabile della portata sino a 17q compreso manovratore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso; autocarro ribaltabile della portata oltre i 40q e sino ai 120q compreso manovratore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso; piastra vibrante, compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso; autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPEL a uno o due posti, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego.
Attrezzature. Nolo di:	betoniera elettrica compreso ogni onere per il funzionamento escluso il manovratore; vibratore per calcestruzzo escluso l'onere del manovratore; cavalletti comuni per ponti da muratore sino all'altezza di m 2; barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari, compreso ogni compenso per il collocamento, la manutenzione e la rimozione; lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso l'occorrente per il funzionamento.

L'esecuzione delle prestazioni ordinate dovrà in generale avvenire garantendo la continuità di esercizio delle attività degli immobili e a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie di intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o, in casi particolari, ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione delle lavorazioni.

Pertanto gli interventi ordinati potranno essere caratterizzati da:

- estrema frammentarietà, stante la tipologia dei lavori stessi e la natura dei luoghi di lavoro;
- possibili frequenti interruzioni derivanti dalla funzionalità dei presidi.
- dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona di cantiere;
- dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
- dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale sia orizzontale che verticale provvisoria ai sensi di legge, compreso la segnaletica per l'illuminazione/segnalazione di cantieri notturni, l'acquisizione di autorizzazioni/ordinanze necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformità alle vigenti



normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in materia di viabilità stradale.

L'appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, dovrà tener conto di tali circostanze nel valutare la sua offerta in quanto tali modalità operative sono ricomprese nei corrispettivi previsti dal presente atto e non potranno essere oggetto di compensi aggiuntivi o diversi; altresì lo stesso si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto delle normative e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, conformandosi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione potrà nominare un "Direttore dell'Esecuzione" del contratto (DEC), con il compito di monitorarne il regolare andamento. Il nominativo del "direttore dell'esecuzione" del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa affidataria.

Il DEC si confronta costantemente con l'appaltatore al fine di:

- ordinare gli interventi da svolgere. L'ordine avviene mediante ordine di servizio inviato all'appaltatore a mezzo PEC. In caso d'urgenza è ammesso l'ordine verbale purché sia seguito, non appena possibile, da conferma scritta (PEC);
- verificare, definire ed approvare i programmi di lavoro che l'impresa appaltatrice presenta in occasione di un ordine di servizio;
- controllare la qualità e la quantità dell'esecuzione degli interventi svolti e la corretta corrispondenza fra questi e le specifiche prescrizioni.

La vigilanza ed il controllo sulle prestazioni competeranno al DEC per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei. Tali soggetti potranno, conseguentemente, disporre in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e a loro discrezione e giudizio, l'esecuzione di visite ispettive presso i luoghi di effettuazione delle prestazioni, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato d'appalto, nei restanti documenti di gara e nel contratto nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per una funzionalità del controllo, l'impresa appaltatrice è obbligata a fornire al DEC tutta la collaborazione necessaria.

ART. 3 – DURATA ED AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà durata di 36 mesi ovvero dal gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

La stazione appaltante potrà posticipare la data di inizio dell'accordo quadro e l'affidamento dei lavori, nel caso in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura, fermo restando il termine finale.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato, ai sensi dell'art. 14, comma 16 del D.Lgs. 36/2023, in Euro 60.000,00.

Visto comunque che *"la stazione appaltante non si obbliga fin da principio alla realizzazione completa del programma negoziale, ma si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti, in base alla disponibilità finanziaria ed alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nell'accordo quadro con l'operatore economico"* (cfr nota presidente ANAC prot. AG/62/15/AP del 29 luglio 2015) l'importo presunto che si verrà ad assumere come principale impegno di spesa nel corso dell'annualità 2025, 2026 e 2027 è il seguente:

Voce	Opere	Importo
a	Nolo mezzi ed attrezzature	€uro 14.000,00
b	OOSS	€uro 1.000,00
c	IMPORTO TOTALE ANNUO	€uro 15.000,00
d	IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE	€uro 45.000,00
Somme a disposizione		
e	IVA 22 %	€uro 9.900,00
f	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€uro 900,00
g	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro 10.800,00
h	TOTALE (d+g)	€uro 55.800,00



Ai sensi degli articoli 3 e 28 del DPR n. 34 del 2000/articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto DPR, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG 1» - Edifici civili e industriali.

La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso offerto sul Prezzario Regione Piemonte vigente.

ART. 4 - PREZZIARIO DI RIFERIMENTO – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, SUBAPPALTABILI

La determinazione dei prezzi unitari delle categorie di lavoro costituenti l'oggetto dell'appalto è effettuata mediante il ricorso al "Prezzario della Regione Piemonte" vigente per l'anno di riferimento e specificatamente:

- sezione 01 – opere edili;
- sezione 02 – restauro e ristrutturazione;

Relativamente alla manodopera si dovrà far riferimento al "Prezzario della Regione Piemonte" vigente per l'anno di riferimento

- cap. 1 Voci: 01.P01.A60.005 Operaio specializzato; 01.P01.A70.005 Operaio qualificato; 01.P01.A80.005 Operaio comune.

Nel caso in cui non siano presenti prezzi per prestazioni e/o materiali da fornire in subordine si procederà attraverso analisi di mercato.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 è ammessa la revisione dei prezzi, così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

I lavori sono classificati nelle seguenti categorie: CATEGORIA PREVALENTE OG1 - classifica I

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori sopra descritti sono subappaltabili.

ART. 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI

I contratti applicativi verranno programmati secondo le necessità della Stazione appaltante e saranno approvati con apposita determinazione del Responsabile dell'unità organizzativa sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l'impresa al momento della stipula dell'accordo quadro.

L'Appaltatore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi Contratti Applicativi che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dal Comune e ad eseguire le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'AQ.

Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con il ribasso d'asta offerto sul listino prezzi di riferimento in sede di conclusione dell'AQ e riguardano gli interventi manutentivi come indicati nel presente atto. Ciascun Contratto applicativo avrà la forma della lettera d'ordine, con quale verrà commissionato il lavoro da eseguire. La lettera d'ordine/Contratto applicativo verrà inviata dal Rup, a mezzo pec all'appaltatore e dovrà contenere le specifiche disposizioni e le prescrizioni tecniche degli interventi affidati.

L'appaltatore risponde verso il Comune del risultato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori ed in caso di ritardato e/o omesso pronto intervento, a provvedere conseguentemente con oneri a suo totale carico, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno alla Stazione Appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

Sono oneri dell'Appaltatore le attività di cui alle voci seguenti e pertanto la loro remunerazione è compresa negli importi dei lavori:

- a. se richiesto la redazione dei computi metrici estimativi/preventivi di spesa degli interventi che saranno ordinati;
- b. predisposizione e consegna dei documenti necessari alla contabilizzazione (fascicolo contabilità) come specificato oltre;



L'appaltatore, con la stipulazione del Contratto Applicativo dà atto espressamente:

- c. di avere esaminato gli eventuali elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione del preventivo e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e il preventivo presentato remunerativo;
- d. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori;
- e. di avere preso esatta cognizione della natura dell'intervento e delle condizioni generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione.

Si precisa inoltre che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per organizzare il lavoro o per redigere l'offerta, essendo tutte le incombenze di valutazione e di accesso ai cantieri a carico dell'appaltatore.

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per la scelta del contraente dell'accordo quadro si applica l'"Affidamento diretto" (art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023) con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, i sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in quanto metodo ritenuto più adeguato rispetto all'importo dei lavori al contenuto ed alle caratteristiche. Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 verrà valutata la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, i quali così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite per ciascun contratto applicativo.

ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- il Capitolato d'Oneri;
- il prezzario Regione Piemonte vigente;
- il Piano di Sicurezza;
- l'offerta dell'appaltatore.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e normativa specifica di settore.

ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8.1 - Requisiti generali

Sono ammessi a presentare preventivo gli operatori economici, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Art. 8.2 - Requisiti di capacità economico/finanziaria

A dimostrazione della capacità economica e finanziaria, il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, dovranno essere di importi pari almeno a 1 volta l'importo presunto del servizio (€ 45.000,00). Se, per giustificati motivi (es. costituzione o inizio dell'attività da meno di tre anni), il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonea dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi



della legge 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 8.3 – Requisiti di capacità tecnica/professionale

Il concorrente dovrà fornire la dimostrazione della propria capacità tecnica attraverso:

- a) presentazione dell'elenco dei principali servizi svolti prestatati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, per un volume d'affari pari almeno a quello presunto del servizio (€ 45.000,00) se trattasi di servizi prestatati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestatati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- b) indicazione del numero medio di dipendenti del concorrente impiegati negli ultimi tre anni;
- c) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Sono altresì escluse dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA della categoria OG1, non è richiesta dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e de requisiti di capacità tecnica/professionale.

ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del contratto d'appalto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. Saranno altresì a carico dell'appaltatore, oltre ai lavori oggetto dell'appalto, l'esecuzione di tutti gli eventuali ripristini per danni causati anche agli immobili attigui durante lo svolgimento delle prestazioni ordinate, senza che questi costituiscano onere aggiuntivo per il Comune.
4. L'appaltatore ha una obbligazione di risultato, pertanto in ogni caso dovrà assicurare l'esecuzione di tutti i lavori a regola d'arte.
5. L'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore dovrà sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e lo stesso deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. Per i lavori soggetti alla normativa prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (art. 1, comma 1, lett. A,B,C,D,E) l'esecutore in forza dei titoli occorrenti per il rilascio di dichiarazioni o certificazioni previsti dalla citata norma deve rilasciare a lavori ultimati le prescritte attestazioni. Comunque si specifica che non potrà essere oggetto di affidamento in subappalto la mera certificazione delle installazioni eseguite ai sensi della predetta normativa.
7. L'appaltatore deve tener conto che gli interventi ordinati potrebbero dover essere eseguiti in luoghi in cui non sarà possibile interrompere il transito veicolare pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita sicurezza ed agibilità per quanto riguarda il passaggio di persone e di veicoli. Sono pure a carico dello stesso:
 - a. la somministrazione degli attrezzi alla mano d'opera e tutte le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori;
 - b. la sorveglianza del cantiere anche in corso d'opera, con particolare riguardo durante la movimentazione dei veicoli e macchinari impiegati;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Comune, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto quadro.

ART. 10 - DIRETTORE TECNICO, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO



L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli eventuali elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del DEC.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il DEC può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni previste dai contratti applicativi, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di legge con particolare riferimento alla classificazione.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a quanto previsto dalla normativa vigente l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.lgs. n. 159 del 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello stesso D.lgs. n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4, del citato D.lgs. n. 159 del 2011;
- verifica della regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità);

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, richiesta che dovrà essere inoltrata giorni 20 (venti) prima di dar corso ai lavori affidati in



subappalto ed è consentito alle condizioni previste dall'art. 119 del codice.

Art. 12.1 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dell'Esecuzione, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Direttore dell'Esecuzione e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all'amministrazione committente la seguente documentazione:

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 non sono considerate subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica la normativa in materia di tessera di riconoscimento.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 12.2 – Pagamento dei subappaltatori

La disciplina è contenuta nell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 13 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

Ogni singolo contratto applicativo sarà attuato attraverso ordini di esecuzione emessi dalla Stazione appaltante.

I lavori di che trattasi potranno essere distinti in tre categorie:

- priorità "01": **lavoro urgente**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax/PEC, e successivamente confermato con "Ordine di Esecuzione"; ciò che verrà affidato con tale modalità dovrà essere eseguito entro le 4 ore successive della relativa comunicazione e con assoluta priorità



su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;

- priorità "02": **lavoro ordinario**: affidato tramite "Ordine di Esecuzione" ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;
- priorità "03": **lavoro programmato**: affidato tramite "Ordine di Esecuzione" e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

ART. 14 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SOSPENSIONI E PROROGHE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

Data la tipologia dei lavori da eseguire, il termine di esecuzione potrà essere riferito ad ogni lavoro che l'Amministrazione richiederà, quindi per ogni lavoro commissionato o programmato sarà eventualmente indicato anche un termine di esecuzione dello stesso.

Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i singoli lavori procedano utilmente e a regola d'arte, il DEC può ordinare le sospensioni dei singoli interventi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano tale sospensione.

Fuori dai casi previsti nel precedente comma, il DEC può per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo non spettano all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

ART. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore comporteranno l'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente capitolato e delle penali di seguito riportate:

Mancata esecuzione del lavoro richiesto come "lavoro urgente":

- penale pari ad € 500,00 per ogni 4 ore di ritardo rispetto all'esecuzione prevista e fino ad un massimo di 12 ore di ritardo.

Mancata esecuzione del lavoro richiesto come "lavoro ordinario":

- penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto nell'Ordine di Esecuzione.

Mancata esecuzione del lavoro richiesto come "lavoro programmato":

- penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto nell'Ordine di Esecuzione.

Interruzione di qualsiasi intervento urgente senza il ripristino delle condizioni di sicurezza:

- in caso di inadempienza accertata la ditta sarà ritenuta responsabile per qualsivoglia danno causato. Penale pari ad € 1.000,00

Mancato rispetto delle norme di sicurezza ed igiene e qualsiasi inottemperanza alle disposizioni in tema di sicurezza previste dalla normativa in materia, dal POS, dal contratto, dal CSA:

- penale pari ad € 1.000,00.

Mancata effettuazione della pulizia giornaliera di cantiere e comunque dei luoghi di intervento:

- penale pari ad €100,00.

Per qualunque altra inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato:

- penale pari ad € 200,00.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate nel contratto applicativo ovvero negli Ordini di Esecuzione, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente capitolato con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo di ciascun contratto applicativo. Qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.



Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi assunti con il presente contratto, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione, in danno dell'Appaltatore, degli interventi necessari.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 16 - CONTABILITÀ E PAGAMENTI

Ai fini del presente accordo quadro e dei contratti applicativi, l'elenco prezzi è da intendersi costituito dai prezziari di riferimento, cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara, oltre gli oneri esterni per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Tutti gli obblighi a carico dell'appaltatore previsti nel presente atto e nei documenti in esso richiamati si intendono remunerati e ricompresi nei prezzi unitari di cui sopra e non daranno luogo a corresponsione di remunerazioni aggiuntive;

I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo oggetto dei contratti applicativi saranno compensati a misura, secondo le indicazioni contenute nel contratto applicativo e/o nell'ordine di lavoro. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Al fine dell'inserimento nei vari SAL o nel conto finale degli interventi, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria a contabilizzare e verificare le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti (fascicolo contabilità). Tale documentazione dovrà essere predisposta mensilmente e consegnata alla Direzione lavori entro il 15 del mese successivo.

L'Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori ed in ogni modo prima del collaudo, a richiesta dell'Amministrazione copie dei disegni esecutivi ed elaborati (architettonico, impiantistico, ecc.), eventualmente rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d'opera nonché copia di tutta la documentazione su supporto informatico, con file di documentazione fotografica in formato .jpeg dello stato di fatto e dello stato post-lavori, files di disegni in formato .dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .doc (Word) e .xls (Excel).

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Appaltatore; opere provvisoriale e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall'operatività degli immobili interessati e dall'esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente accordo.

Restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le spese per indagini su sotto-servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;
- le spese per opere provvisoriale (delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.);
- le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
- le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
- gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
- gli oneri di smaltimento in discarica dei materiali di risulta;
- tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere;
- tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Accordo.

Il corrispettivo spettante all'operatore, verrà corrisposto a stati di avanzamento, eseguiti, contabilizzati e sottoscritti dall'appaltatore e dal DEC e solo successivamente l'affidatario potrà presentare regolare fattura.



La contabilizzazione delle prestazioni sarà effettuata a misura.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC in forma telematica da parte del Comune.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di esecuzione, nel rispetto dell'art. 120 comma 12 del Codice.

ART. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore ed il subappaltatore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e smi e all'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza".

ART. 19 - CAUZIONE E GARANZIA

Art. 19.1 - Cauzione provvisoria

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

Art. 19.2 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 53 comma 4 secondo periodo del Codice, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro; qualora l'aggiudicazione sia fatta con ribassi in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale, secondo le modalità stabilite dal bando.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice, previa presentazione alla Stazione Appaltante della documentazione a comprova.

ART. 20 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice, l'appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a depositare una apposita polizza Assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da una primaria compagnia di assicurazione, autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e deve indicare l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) ed articolata in due sezioni: la prima (danni alle opere durante la loro esecuzione) che tutela l'amministrazione dal rischio che si verificano danni diretti ad impianti ed opere anche preesistenti; la seconda (R.C.) che copre i danni indiretti, tenendo indenne la stazione appaltante dell'eventuale risarcimento dovuto a terzi a causa di eventi che comportano una responsabilità civile.

L'importo della somma da assicurare contro i danni è pari ad € 100.000,00;

Il massimale relativo alla R.C. dovrà essere non inferiore ad € 500.000,00.

La polizza deve prevedere l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto.

Le medesime garanzie assicurative (C.A.R. ed R.C.) dovranno tenere indenne da qualsiasi responsabilità il Comune. Per tutte le opere del presente Accordo Quadro, la suddetta polizza assicurativa dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all'articolo 117 comma 10 del Codice che tenga indenne il Comune da tutti i rischi connessi



all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché danni a terzi. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla conclusione dell'Accordo Quadro.

ART. 21 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

Considerati l'oggetto e la tipologia dell'Accordo Quadro e data l'impossibilità di definire preventivamente, nel numero e nella localizzazione, gli interventi da eseguire il Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà eventualmente predisposto se necessario.

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto e, comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'appaltatore redige e consegna al RUP e al Coordinatore per l'esecuzione, se nominato: un piano operativo di sicurezza, riferito all'accordo quadro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun Contratto di esecuzione.

ART. 22 – PRESCRIZIONI GENERALI

Nell'esecuzione delle attività è obbligo dell'appaltatore rispettare scrupolosamente, oltre al presente Capitolato Speciale, tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, etc.) per quanto applicabili, che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato Speciale, nonché le buone regole dell'arte.

Per quanto non specificato nel presente Capitolato e nei documenti ad esso allegati, si applicheranno, per quanto possibile, le disposizioni del Capitolato Generale Tipo edito dal Ministero dei lavori Pubblici (ultima edizione).

Il Direttore dell'Esecuzione, ove possibile, concederà all'appaltatore l'uso temporaneo di spazi e/o locali da adibire sia a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo che a spogliatoio per i suoi dipendenti. L'uso dei locali dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'acqua e l'energia elettrica potranno essere prelevate dall'appaltatore, se disponibili, unicamente dai punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e curandone la conservazione d'uso. L'appaltatore dovrà utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220 V monofase).

L'appaltatore dovrà provvedere, senza compenso a parte, all'eventuale distribuzione in cantiere di acqua ed energia elettrica secondo le proprie esigenze.

I materiali e le apparecchiature che l'appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI etc.) anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.

Salvo diverse disposizioni del Direttore dell'Esecuzione, nei casi di sostituzione, i nuovi componenti dovranno essere analoghi (qualità, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'appaltatore dovrà effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dell'Esecuzione affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dell'Esecuzione, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all'allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore dell'Esecuzione.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dell'Esecuzione non esonera l'appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento.

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE quando previsto dalle norme vigenti.

Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati dall'appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.



Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte. Prima dell'approvvigionamento in cantiere e dell'utilizzo dovranno essere fornite alla stazione appaltante le schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti chimici che si intenderà impiegare.

I prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le quantità destinate al consumo giornaliero.

Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili provenienti dalle attività oggetto dell'accordo-quadro, l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli presso una discarica autorizzata per lo smaltimento. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli urbani" dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell'appaltatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento a tutti i disposti, gli obblighi e le prescrizioni previste dal D.Lgs. 22/97 e smi.

In caso di smaltimento di rifiuti speciali, l'appaltatore dovrà consegnare al Direttore dell'Esecuzione copia del formulario.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Non sarà consentito all'appaltatore l'uso dei cassonetti per la raccolta differenziata sulle vie pubbliche.

Si precisa che il Direttore dell'Esecuzione non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità dell'appaltatore.

ART. 23 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Nell'ambito del contratto applicativo si applicano gli articoli di cui al Libro V Parte I del Codice. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 210 e 212 del Codice.

La definizione di tutte le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si siano potute definire in via amministrativa, nascenti dal presente appalto, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Torino.

ART. 24 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Il Comune può procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni di cui al presente capitolato ovvero quando viene accertata, a carico dell'appaltatore, una grave inadempienza tale da compromettere la buona riuscita dei lavori. In tal caso si procederà con le modalità indicate dall'art. 122, comma 3, del Codice.

Fatto salvo il diritto di recesso dal contratto esercitabile ai sensi di legge dal Comune, lo stesso, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere l'Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Applicativi, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e dell'art. 122 del Codice.

L'Accordo Quadro e/o i relativi contratti Applicativi si intenderanno risolti di diritto non appena il Comune avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal Comune, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti in capo al Comune dallo scioglimento dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Applicativi (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dal Comune medesimo.



ART. 25 - RECESSO

Il Comune si riserva giusto quanto previsto dall'art. 123 del Codice, la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento e per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recedere l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione del DEC, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso.

In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera raccomandata a.r. o posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso del Contratto applicativo, la stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. È escluso il diritto dell'appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del cc.

ART. 26 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Qualora l'appaltatore intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere - a titolo di penale - tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

ART. 27 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 28 - ACCORDO BONARIO

Le disposizioni dell'articolo 210 del D. Lgs. 36/2023 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

ART. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 122 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

ART. 30 – FACOLTÀ DI SUBENTRO

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara.

In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le analisi, campionamenti, prove o quant'altro rimarrà acquisito all'Amministrazione Comunale senza che l'impresa possa accampare nessun diritto.

In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della



documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi quanto regolamentato dal presente capitolato.

Con la partecipazione alla gara e la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore dichiara:

- a) di avere preso visione e di aver compreso le disposizioni del presente capitolato di appalto;
- b) di avere conoscenza del servizio da eseguire;
- c) di avere visitato la località e gli edifici interessati dal servizio e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
- d) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in relazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- e) di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- f) di avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove vengono eseguiti i lavori.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

Con l'assunzione del servizio l'Appaltatore riconosce implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell'arte.

ART. 32 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato/foglio patti e condizioni, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bellinzago Novarese approvato con deliberazione G.C. n. 5/2014. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha messo a disposizione copia dello stesso presso l'Ufficio tecnico comunale al Contraente che dichiara di aver preso cognizione degli obblighi comportamentali previsti e si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento del comune di Bellinzago Novarese costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 del cod. civ. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e smi, il trattamento dei dati personali forniti dalle ditte concorrenti o altrimenti acquisiti a tal fine dall'Amministrazione Comunale, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di scelta del contraente.

I dati forniti da parte della ditta affidataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati avverrà a cura dell'Amministrazione Comunale con l'utilizzo di supporti cartacei ed informativi.